Studio Legale Tributario

Avv. Antonino Minacapilli

Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Enna Revisore Contabile PATROCINANTE IN CASSAZIONE Malta Advisor

Via Turati n. 100 - Caltanissetta
Via Pablo Picasso n 3 - 94015 Piazza Armerina (En)
Via Tacito n. 90 - Roma
Viale Montenero n. 80 - Milano
Tel. 0935 / 573369 - Cell. 335 1324690
PEC:antonino.minacapilli@avvocatienna.legalmail.it

TRIBUNALE DI ENNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

DOMANDA

PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 67 E SEGUENTI DELLA LEGGE 14/2019 SU PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI REDATTO DALL'OCC DI ENNA

CON ISTANZA DI EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI PROTETTIVI DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO

Il sottoscritto **GUARNERA WALTER**, nato il 24.6.1969 a Caltagirone, residente in Piazza Armerina, C.F.: GRN TR 69H24 B428G, rappresentato e difeso nel presente procedimento, per procura in calce, dall'Avv. Antonino Minacapilli all'**Avv. Antonino Minacapilli** del Foro di Enna, C.F. MNC NNN 60M01 G580N, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento all'indirizzo PEC: antonino.minacapilli@avvocatienna.legalmail.it del Procuratore, comunicato all'Ordine degli Avvocati di Enna - **Consumatore sovraindebitato istante** - che agisce nel presente giudizio con l'ausilio dell' O.C.C. di Enna, che ha nominato il seguente Professionista quale Gestore della Crisi:

Dr. Stefano Maria Impellizzeri, nato a Catania il 12.9.1981, con Studio in Troina, Via Aldo Moro n. 4, cod. fisc. MPL SFN 81P12 C351U, P. IVA 01189159863 PEC stefanoimpellizzeri@pec.it, in seguito anche "**Gestore della crisi**",

PREMESSO IN FATTO

Il debitore consumatore sovraindebitato **GUARNERA WALTER** ha presentato in data 6 Marzo 2023 all'O.C.C. di Enna la domanda di accesso al servizio di gestione

della crisi da sovraindebitamento, producendo tutta la documentazione richiesta (cfr. pag. 2 Relazione - all.1).

In ottemperanza a quanto richiesto dall'O.C.C. di Enna il debitore **GUARNERA WALTER** ha poi presentato in data 23 Marzo 2023 la istanza per la nomina del Gestore della Crisi, allegando il versamento per l'ammissione alla procedura e la situazione debitoria complessiva (pag. 2 Relazione - all.1).

Con pec dell'11 Aprile 2023 l'O.C.C. di Enna ha comunicato la nomina del **Dr. Stefano Maria Impellizzeri** quale Gestore della Crisi in ausilio del ricorrente Guarnera Walter (cfr. Relazione - all.1).

Il Dottor **Stefano Maria Impellizzeri** ha accettato l'incarico e ha assunto il ruolo e le mansioni di Gestore della Crisi della presente procedura.

Il Gestore della Crisi ha esaminato tutta la documentazione richiesta e prodotta dal Debitore ricorrente e, dopo articolata istruttoria, basata su incontri con il Debitore e sulla articolata documentazione prodotta dallo stesso, ha redatto la "RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART.68, COMMA 2 E SS. D.LGS 12 GENNAIO 2019 N.14 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALL'O.C.C.", trasmessa al sottoscritto Procuratore del ricorrente con pec 10.8.2023 (cfr. Relazione - all.1). Con PEC in data 23.10.2023 il Gestore della Crisi ha comunicato formalmente sia al Debitore ricorrente sia al competente O.C.C. di Enna di aver espresso "giudizio positivo sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" (cfr. Relazione - all.1).

Il Gestore della Crisi ha dichiarato, quanto alla sua posizione di Gestore della Crisi, che:

- "- non si trova nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 28 L.F. e dell'art. 11 del regolamento di cui al D.M. n.202/2014 del Ministero della Giustizia;
- si trova nelle condizioni di indipendenza e terzietà rispetto al sig. Guarnera Walter (debitore) richieste dall'incarico assunto, in quanto non è legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha mai svolto, ne sta attualmente svolgendo attività professionali nei confronti dell'istante." (cfr. pagine 3 e 4 Relazione all.1).

Il Gestore della Crisi ha poi attestato, sui requisiti di ammissibilità del Piano di Ristrutturazione dei debiti proposto dall'istante Guarnera Walter, che:

"ricorrono i presupposti di cui agli artt. 65, comma 1 e 67 del CCII, ossia il ricorrente:
a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. c) CCII, ossia "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";

- b) non è soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n 14 del 12 gennaio 2019 e sue successive modificazioni e, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente o indirettamente, attività di impresa, rientra nella categoria "consumatore" ai sensi dell'art. 2, lett. e) CCII;
- c) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla L.3/2012 né a quelli di cui all'art. 69 del D.lgs. 14/2019 e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste;
- d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui all'artt. 72 e 82 D.lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) non ha determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Tali eventi verranno trattati successivamente.

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, formulata dal ricorrente, è inoltre corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 67, comma 2, del CCII; in

particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi riferiti agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente;
- certificato della residenza e dello stato di famiglia." (cfr. pagine 4 e 5 Relazione all.1).

Il Gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi di Enna, ai fini dell'istruttoria del presente procedimento, ha dato atto che:

"In ordine alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore con i creditori, nel fascicolo del ricorrente sono stati prodotti i seguenti atti e documenti:

- documento d'identità e codice fiscale (All.3);
- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (All.4);
- Modello 730 congiunto anni d'imposta 2019–2020 2021 (All.5);
- relazione su cause dell'indebitamento con indicazione delle spese correnti mensili e ipotesi di accordo (All.6);
- certificato dello stato di famiglia del 24/10/2022 (All.7);
- estratto conto corrente n.61114076 ultimi 5 anni Banca Monte dei Paschi di Siena (All.8);
- estratto conto corrente n.49599608 ultimi 5 anni Bancoposta (All.9);
- visura non esistenza protesti (All.10);
- certificato PRA e libretto autovettura Renault Kadjar (All.11);
- estratto ruolo Agenzia delle Entrate-Riscossione (All.12);
- informazioni estratte dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia (All.13);
- attestazione ISEE 2023 (All.14);
- lettera di precisazione del credito Agos Ducato s.p.a. (All.15);
- lettera di precisazione del credito Banca Progetto s.p.a. (All.16);
- atto di precetto Compass Banca s.p.a (All.17);
- contratto di consulenza Difesa Debitori s.p.a. (All.18);
- lettera di precisazione del credito Fiditalia s.p.a. (All.19);
- lettera di precisazione del credito Axactor Italy s.p.a. (All.20);
- lettera di precisazione del credito Banca Monte dei Paschi di Siena (All.21);
- modulo finanziamento RCI Banque SA (All.22);

Successivamente, sono stati, eseguiti a nome del ricorrente, giusto decreto di autorizzazione del 13/06/2023 del Giudice dott. Cesare Zucchetto del Tribunale di Enna i

seguenti accessi e/o ispezioni, nonché richiesta ulteriore documentazione al ricorrente:

- visura storica catastale del 08/05/2023 (All.23);
- visura catastale del 23/06/2023 (coniuge) (All.24);
- copie buste paga mesi febbraio/marzo e aprile 2023 (All.25);
- copie buste paga novembre/dicembre 2022 e gennaio 2023 (coniuge) (All.26);
- estratto ruolo Agenzia delle Entrate-Riscossione (All.27);
- elenco dettagliato spese familiari ultimi 3 anni (All.28);

Sulla base della documentazione esaminata si è infine approntata la presente relazione." (cfr. pagine 5 e 6 Relazione - all.1).

Esaminate le cause dell'indebitamento, il Gestore della Crisi ha esposto la tipologia e l'entità dell'indebitamento, attestando la seguente esposizione debitoria:

- 1) AXACTOR ITALY S.P.A. (FINDOMESTIC BANCA S.P.A) data finanziamento 05/02/2018 debito residuo € 4.823,72
- 2) AXACTOR ITALY S.P.A. (FINDOMESTIC BANCA S.P.A) data finanziamento 10/04/2018 debito residuo € 9.877,04
- 3) FIDITALIA S.P.A. data finanziamento 08/06/2018 debito residuo € 1.416,27
- *4) FIDITALIA S.P.A. data finanziamento 08/06/2018 debito residuo € 9.928,40*
- 5) AXACTOR ITALY S.P.A. (FINDOMESTIC BANCA S.P.A) data finanziamento 13/09/2018 debito residuo € 21.466,53
- 6) FIDITALIA S.P.A. data finanziamento 21/01/2019 debito residuo € 29.160,00
- 7) COMPASS BANCA S.P.A. data finanziamento 15/10/2019 debito residuo € 13.445,73
- 8) AGOS DUCATO S.P.A. data finanziamento 17/01/2020 debito residuo € 7.938,40
- 9) MONTE DEI PASCHI DI SIENA data finanziamento 03/03/2020 debito residuo € 70,17
- 10) BANCA PROGETTO S.P.A. data finanziamento 07/05/2020 debito residuo € 22.644,66
- 11) MONTE DEI PASCHI DI SIENA data finanziamento 23/09/2020 debito residuo € 3.106,02
- 12) DIFESA DEBITORI S.P.A. data finanziamento 19/10/2020 debito residuo € 4.410,00
- 13) RCI BANQUE S.A. data finanziamento 16/12/2022 debito residuo € 18.531,36
- 14) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE data ruoli 2016-2023 debito residuo € 3.066,85
- 15) AVV. ANTONINO MINACAPILLI data 03/03/2023 debito € 3.500,00 per un totale complessivo pari ad € 153.538,15

In virtù dei superiori rilievi, nel prospetto che segue, sono schematizzate le posizioni debitorie sopra enucleate, in funzione della denominazione del creditore, della tipologia e della natura del credito:

N.	Creditore	Tipo Debito	Debito residuo (Capitale + interessi)	Note
1	AGOS DUCATO S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 7.938,40	Lettera di precisazione del credito del 29/12/2022
2	BANCA PROGETTO S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 22.644,66	Cessione quinto dello stipendio € 326 scadenza 02/29 - Lettera di precisazione del credito del 30/12/2022
3	COMPASS BANCA S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 13.445,73	Atto di precetto del 25/10/2022 + atto di pignoramento presso terzi a partire dal mese di marzo 2023 sulla busta paga per l'importo di € 187,29 mensile
4	DIFESA DEBITORI S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 4.410,00	Contratto del 19/10/2020 Residui N. 14 titoli cambiari di € 315,00 cadauno
5	FIDITALIA S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 40.504,67	Lettera di precisazione del credito del 10/06/2022 Cessione quinto dello stipendio per il finanziamento di € 29.160 rata mensile € 360,00
6	AXACTOR ITALY S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 36.167,29	Lettera di precisazione del credito del 17/10/2022 Credito ceduto da Findomestic s.p.a.
7	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 3.176,19	Lettera di precisazione del credito del 23/12/2022
8	RCI BANQUE S.A.	CHIROGRAFARIO	€ 18.531,36	Contratto del 16/12/2022 prestito finalizzato ad acquisto veicolo
9	AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	PRIVILEGIATO	€ 3.066,85	Lettera di precisazione del credito del 22/06/2023
10	AVV. ANTONINO MINACAPILLI	PREDEDUCIBILE	€ 3.500,00	Compenso per assistenza legale

Pertanto, alla data corrente, in relazione agli accertamenti sopra indicati, per il proponente si rileva una passività complessiva di $\underline{\epsilon}$ 153.538,15 così suddivisa:

- 1) Totale crediti privilegiati € 6.566,85;
- 2) Totale crediti chirografari € 146.971,30;

Si rileva che i debiti chirografari sopra illustrati sono stati contratti dall'istante senza la concessione di garanti o garanzie senonché quella reddituale dello stesso." (cfr. pagine 9 e 10 Relazione - all. 1).

Dopo aver accertato la spesa media mensile familiare, la meritevolezza e il merito creditorio, il Gestore della Crisi ha attestato:

"Alla luce di tutto quanto sopra delineato, la situazione debitoria complessiva del sig.

Guarnera è principalmente nei confronti del sistema bancario e degli intermediari finanziari, dunque, è ragionevole ritenere che gli istituti di credito abbiano concesso i propri finanziamenti a favore del debitore senza valutarne adeguatamente il merito creditizio." (cfr. pag. 15 Relazione - all. 1),

formulando pertanto il **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON I CREDITORI** al fine di ripianare la situazione debitoria globale del Debitore istante, attraverso versamenti mensili sostenibili, indicati e dettagliati nella medesima Relazione, attestando in particolare:

" 9.FATTIBILITA' DELL'ACCORDO

Il debitore si impegna a corrispondere, nell'arco temporale di 60 mesi (5 anni), l'importo complessivo di € 46.374,09, così come esposto nei precedenti punti e come riepilogato, per miglior memoria, nel prospetto a seguire:

	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
1)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	chirografario	€ 3.176,19	76,50%	23,50%	€ 746,40
2)	DIFESA DEBITORI S.P.A	chirografario	€ 4.410,00	76,50%	23,50%	€ 1.036,35
3)	AGOS DUCATO S.P.A	chirografario	€ 7.938,40	76,50%	23,50%	€ 1.865,52
4)	COMPASS BANCA S.P.A	chirografario	€ 13.445,73	76,50%	23,50%	€ 3.159,75
5)	RCI BANQUE S.A	chirografario	€ 18.531,36	76,50%	23,50%	€ 4.354,87
6)	BANCA PROGETTO S.P.A.	chirografario	€ 22.644,66	76,50%	23,50%	€ 5.321,50
7)	FINDOMESTIC S.P.A (AXACTOR ITALY S.PA.)	chirografario	€ 36.167,29	76,50%	23,50%	€ 8.499,31
8)	FIDITALIA S.P.A	chirografario	€ 40.504,67	76,50%	23,50%	€ 9.518,60
9)	AVV. ANTONINO MINACAPILLI	prededucibile	€ 3.500,00	0,00%	100,00%	€ 3.500,00
10)	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	privilegiato	€ 3.066,85	8,15%	91,85%	€ 2.816,79
11)	O.C.C. DI ENNA	prededucibile	€ 5.555,00	0,00%	100,00%	€ 5.555,00
	TOTALE		€ 158.940,15			€ 46.374,09

Giova a questo punto ricordare quanto esposto in merito al reddito medio mensile percepito dall'istante.

Il reddito medio mensile dell'istante è pari a circa \in 1.500,00 e pertanto l'accantonamento medio mensile proposto nella proposta di ristrutturazione del debito pari ad \in 772,90 al netto degli oneri bancari, consentirà di mantenere al proponente circa \in 700,00 mensili, risulta in linea con le spese del nucleo familiare che mediamente ammontano ad \in 1.700,00.

La proposta, pertanto, appare ragionevolmente sostenibile con riferimento alla capacità reddituale dell'istante." (cfr. pag. 20 Relazione - all.1).

Il Gestore della Crisi, chiamato a valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ha attestato inoltre che, dalle ispezioni effettuate, risulta che il sig. Guarnera Walter non possiede patrimonio immobiliare da liquidare, così concludendo:

"A conclusione della presente relazione ex art.68 c.1 CCII e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto O.C.C.

VERIFICATA

la completezza della documentazione depositata con la domanda di RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO di cui alla Sezione I e II del Capo II del CCII;

l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovra indebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge;

RILEVATO

che si è preso visione del piano di composizione della crisi presentato dall'istante, il quale prevede il pagamento dei crediti nel rispetto delle disposizioni previste ex art. vedi art. 67, comma 4, CCII per il tramite di flussi di cassa derivanti dalle risorse finanziarie dell'istante;

che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nel piano;

che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

RITENUTO

che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dal Legale dello stesso, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

che i dati esposti nel piano presentato, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art. 67 c. 2 D. Lgs. 12.01.2019 n°14 trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti come proposta ai creditori;

che la presente proposta è certamente migliore e più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che l'istante non possiede patrimonio da liquidare

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, nonché sulla probabile convenienza del presente piano rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268 del D. Lgs.

14/2019, al fine del miglior soddisfacimento dei creditori.

Si allega tutto quanto richiamato nel testo come meglio specificato in narrativa.

Con osservanza.

Troina, lì 10/08/2023

Il Gestore

Dott. Stefano Maria Impellizzeri F.to digitalmente".

(Cfr. pagine 20 e 21 Relazione – all.1).

IN DIRITTO

Le presenti deduzioni in diritto, coordinate con quelle in fatto, hanno lo scopo di rendere chiaro e incontrovertibile al Debitore consumatore sovraindebitato istante, che sottoscrive la presente istanza unitamente al Gestore della crisi e allo scrivente Procuratore, dal quale è assistito e rappresentato nel presente procedimento, le disposizioni di legge in base alle quali la presente istanza è presentata e le nuove disposizioni di legge che oggi regolamentano il procedimento giudiziario necessario per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore sovraindebitato.

Le presenti deduzioni in diritto hanno pertanto gli effetti nei confronti del Debitore sovraindebitato istante del Consenso Informativo e della Protezione e del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 ai fini della domanda di ristrutturazione dei debiti presentata a codesto Ecc.mo Tribunale competente.

Nei confronti dell'Ecc.mo Tribunale adito lo scrivente Procuratore del Debitore istante richiama di contro, con la massima deferenza, il famoso brocardo:

"Iura novit Curia".

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUL SOVRAINDEBITAMENTO DEL DEBITORE CONSUMATORE

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) è entrato in vigore il 15 luglio 2022 ed ha sostituito i "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio".

Il piano di ristrutturazione dei debiti è una procedura di risanamento della crisi, attraverso la quale il Consumatore, con l'aiuto dell'OCC, può risanare la sua situazione finanziaria in deficit, riducendo l'esposizione debitoria, proponendo ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi di sovraindebitamento.

Per poter accedere al piano di ristrutturazione dei debiti, (che ha modificato IL <u>PIANO DEL CONSUMATORE</u> ex lege 3\2012), dev'essere presentata una proposta dal contenuto libero, la quale deve prevedere il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma.

Nella proposta è rimasta invariata, rispetto alla legge 3\2012:

- a) la possibilità "falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno" (cfr. art 67 comma 3 L. 14/2019);
- b) è, anche, rimasta invariata "la possibilità di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti **non** integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione" (cfr. **art 67 comma 4 L. 14/2019).**

LA PRESENTE DOMANDA EX ART. 67 E SEGUENTI DEL CCII

La presente domanda è proposta a codesto Ecc.mo Tribunale in composizione monocratica, con l'ausilio dell'OCC di Enna e dal Gestore della Crisi da questo nominato, il quale agisce in ausilio del Consumatore sovraindebitato istante.

La presente domanda è pertanto parte integrante ed essenziale del **Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e dell'Attestazione** redatto ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs 14/2019 dal Gestore della Crisi, che si compiega sub allegato 1), con tutti i documenti ivi indicati, numerati e allegati,

Al fine di farsi assistere nella Procedura di ristrutturazione dei debiti promossa davanti a codesto Tribunale, il Consumatore sovraindebitato istante ha nominato quale suo Procuratore lo scrivente Avv. Antonino Minacapilli.

LE CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE

Le condizioni soggettive ostative sono rimaste invariate rispetto alla legge 3\2012.

La procedura è preclusa a chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda o ha beneficiato di esdebitazione per due volte o ha determinato la situazione di sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode.

Il Gestore della Crisi ha nella specie predisposto il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e ha attestato la insussistenza di cause ostative in capo al Debitore istante, ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs 14/2019 (cfr. Relazione - all.1).

L'ITER PROCESSUALE

Una volta proposta la domanda con l'ausilio del Gestore della Crisi al Giudice competente (nella specie codesto Ecc.mo Tribunale adito), inizia la fase istruttoria, che ha subito delle modifiche rispetto a quanto era previsto della legge 3\2012.

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA E ITER PROCESSUALE

Il sopra indicato Professionista, in qualità di **Gestore della crisi,** ha attestato nel predetto Piano, ai sensi dell'art. 2 CCII, che **non** sussistono condizioni di inammissibilità alla presentazione della proposta di ristrutturazione dei debiti, per i motivi sopra analiticamente dedotti e documentati.

In base a quanto disposto dall'ex <u>PIANO DEL CONSUMATORE</u> eventuali ipotesi di inammissibilità erano rilevate nell'udienza fissata per la contestazione creditoria: diversamente IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI non prevede questo limite e il Giudice sottopone subito la domanda al vaglio dell'ammissibilità.

All'esito positivo di questo controllo segue l'emanazione di un Decreto con cui viene disposta la pubblicazione in un apposito sito web del Giudice o del Ministero della Giustizia e viene comunicato ai Creditori.

La procedura mantiene la fase del contradditorio eventuale.

Dalla comunicazione ai Creditori decorrono 20 giorni entro i quali gli stessi possono inviare osservazioni all'OCC.

Con il medesimo decreto previsto dall'art 70 comma 1, il Giudice su richiesta dei Debitori istanti, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, può inoltre disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Nella legge 3\2012 tali provvedimenti non richiedevano un'espressa istanza del debitore ed erano limitate al provvedimento di sospensione delle esecuzioni in corso che ostacolassero il procedimento.

Nel presente procedimento tali provvedimenti sono infatti di seguito espressamente richiesti, in quanto la loro emissione da aprte di codesto Ecc.mo Tribunale è necessaria ed essenziale per non pregiudicare la fattibilità del Piano.

LA RELAZIONE DELL'OCC - GESTORE DELLA CRISI - AL GIUDICE

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del citato art. 70 (termine ai Creditori per presentare osservazioni), l'OCC, sentito il debitore, riferisce al Giudice e propone le modifiche al Piano che ritiene necessarie.

LA OMOLOGAZIONE DEL PIANO

Il Giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con **sentenza** e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC.

Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.

La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore.

L'esecuzione alla sentenza di omologa è affidata ai Debitori dietro il controllo del Gestore che ogni sei mesi fa un resoconto al Giudice, mentre la legge 3\2012 prevedeva la nomina di un soggetto ad hoc che desse esecuzione al piano.

RELAZIONE FINALE DI RISPETTO E DI ESECUZIONE DEL PIANO

Al termine dell'esecuzione del Piano, l'OCC redige e presenta una relazione finale finalizzata a dimostrare che il Piano è stato rispettato integralmente e in piena correttezza, riconoscendo l'esdebitazione del debitore.

LA RECENTE GIURISPRUDENZA INTERVENUTA SU FATTISPECIE ANALOGHE

Le recentissime sentenze pronunciatasi su fattispecie analoghe a quella oggetto della presente domanda (Consumatori sovraindebitati) hanno omologato, in presenza di analoghi presusspoti di fatto, sia l'Accordo di ristrutturazione dei debiti proposto sia ex L. 3/2012 sia, da ultimo, il Piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 66 e 67 C.C.I.I. proposti dai debitori, con **interpretazione e applicazione favorevole ed estensiva** delle relative disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

E su tali principi si richiamano le recenti sentenze emesse da:

- a) Tribunale di Caltanissetta provvedimento di omologa 19.4.2023
- b) Tribunale di Caltanissetta provvedimento di omologa 1.8.2022
- c) Tribunale di Torino sentenza n. 295 pubblicata l'8.11.2023
- d) Tribunale di Sciacca sentenza pubblicata il 7.11.2023,
- e) Tribunale di Torino sentenza n. 294 pubblicata il 7.11.2023
- f) Tribunale di Roma sentenza n. 568 pubblicata il 24.10.2023
- g) Tribunale di Roma sentenza pubblicata il 13.10.2023
- h) Tribunale di Torino sentenza n. 271 pubblicata il 10.10.2023
- i) Tribunale di Iserniao sentenza n.17 pubblicata il 13.10.2023
- I) Tribunale di Torino sentenza n. 258 pubblicata il 27.9.2023
- m) Tribunale di Torino sentenza n. 245 pubblicata il 15.9.2023

- n) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 12.9.2023
- o) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 12.9.2023
- p) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 12.9.2023
- q) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 28.8.2023
- r) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 24.8.2023
- s) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 24.8.2023
- t) Tribunale di Bologna sentenza n. 115 pubblicata il 3.8.2023
- u) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 26.7.2023
- v) Tribunale di Roma sentenza pubblicata il 24.7.2023
- z) Tribunale di Messina sentenza n. 11 pubblicata il 4.5.2023
- z1) Tribunale di Napoli sentenza n. 18 pubblicata l'1.3.2023.

Sulla base di quanto fin qui dedotto e documentato, rilevato che nella specie il Gestore della Crisi, nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, ha così concluso:

"la presente proposta è certamente migliore e più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che l'istante non possiede patrimonio da liquidare

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, nonché sulla probabile convenienza del presente piano rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268 del D. Lgs. 14/2019, al fine del miglior soddisfacimento dei creditori." (cfr. pag. 22 Relazione - all.1).

Sulla base di tutto quanto fin qui dedotto e documentato, il sottoscritto **GUARNERA WALTER**, quale Consumatore sovraindebitato istante, rappresentato e difeso dall'**Avv. Antonino Minacapilli**, con l'ausilio dell' O.C.C. di Enna e del Professionista nominato Gestore della Crisi **Dr. Stefano Maria Impellizzeri**

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Enna, in composizione monocratica, adito

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 67 e seguenti del D.Lgs. 12.1.2019 n. 14,

VERIFICATA

la ammissibilità giuridica della proposta e la fattibiltà del Piano, risolta ogni eventuale contestazione, emetta i provvedimenti di cui all'art. 70 del D.Lgs. 14/2019 e pertanto

OMOLOGHI

con sentenza il Piano del Consumatore sovraindebitato istante **GUARNERA WALTER**, consentendo allo stesso di accedere ai benefici di cui agli artt. 67 e ss C.C.I.I., emettendo ogni altro necessario e conseguenziale provvedimento ai sensi del citato art. 70 del D.Lgs. 12.1.2019 n. 14.

IN VIA CAUTELARE

ISTANZA EX ART. 70 COMMA 4 CCII DI EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI
PROTETTIVI DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE
PENDENTI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE CONSUMATORE
SOVRAINDEBITATO

Il sottoscritto **GUARNERA WALTER**, quale Consumatore sovraindebitato istante, rappresentato e difeso dall'**Avv. Antonino Minacapilli**, con l'ausilio dell' O.C.C. di Enna, e del Professionista nominato Gestore della Crisi **Dr. Stefano Maria Impellizzeri**, avendo evidenziato nel Piano che pendono diverse procedure esecutive presso terzi (datore di lavoro) gravanti sullo stipendio che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano e soprattutto il rispetto della Par Condicio Creditorum (in quanto la prosecuzione delle procedure esecutive pendenti, l'assegnazione di quote di stipendio e le possibili ulteriori azioni esecutive sullo stesso stipendio causerebbero la soddisfazione e il pagamento soltanto alcuni Creditori rispetto a tutti i Creditori indicati nel Piano)

CHIEDE

l'emissione dei provvedimenti protettivi di cui all'art. 70 comma 4 del D.Lgs. 14/2019 e segnatamente di:

15

1) disporre la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata

pendenti (indicati nelle premesse) che potrebbero pregiudicare la fattibilità del

Piano;

2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sullo stipendio e sui beni

mobili (autovettura utilizzata per lavoro) del Debitore proponente;

3) emettere tutte le misure idonee a conservare l'integrità dello stipendio e

dell'autovettura utilizzata per il lavoro fino alla conclusione del

procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria

amministrazione se non preventivamente autorizzati.

La pendenza di azioni esecutive e di possibili ulteriori azioni esecutive rischia infatti

di:

a) pregiudicare la fattibilità del Piano;

b) violare la Par Condicio Creditorum prevista e assicurata dal Piano di

ristrutturazione dei debiti presentato dal Debitore sovraindebitato istante.

IN VIA ISTRUTTORIA

Il Procuratore del Debitore istante, coadiuvato dal Gestore della Crisi sopra

indicato, deposita:

1) RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART.68 COMMA 2 E SS. D.LGS

12 GENNAIO 2019 N.14 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA PER

<u>L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALL'O.C.C.</u> con tutti gli

atti e i documenti ivi elencati e allegati;

e allega copia di tutte le sentenze di merito indicate alle pagine 12 e 13 con le

lettere da a) a z1).

Con osservanza.

Enna, 23 Novembre 2023.

Il Procuratore del Debitore istante

Avv. Antonino Minacapilli

Il Gestore della Crisi

Dr. Stefano Maria Impellizzeri (firma digitale sulla Relazione)

Il Debitore istante

Guarnera Walter (firma sulla procura alle liti)



TRIBUNALE DI ENNA

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (EX LEGGE N.3/2012)

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ai sensi dell'art. 67 e seguenti D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.) SIG. GUARNERA WALTER

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART.68, COMMA 2 E SS.

D.LGS 12 GENNAIO 2019 N.14 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E

DELL'INSOLVENZA PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI

ATTRIBUITE ALL'O.C.C.

connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

DEBITORE ISTANTE:

- Guarnera Walter, nato a Caltagirone il 24/06/1969, residente a Piazza Armerina (EN), C/da Domartino, C.F. GRNWTR69H24B428G, dipendente pubblico; assistito dall'avv. Antonino Minacapilli, del Foro di Enna;

GESTORE DELLA CRISI:

- dott. Stefano Maria Impellizzeri, nato a Catania il 12/09/1981, C.F. MPLSFN81P12C351U Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di ENNA al n.215/A con studio in Troina (EN) alla Via A. Moro, 4, telefono 328 0136012 PEC stefanoimpellizzeri@pec.it

PREMESSO CHE

- il sig. Guarnera Walter si trova in una situazione di indebitamento strutturale che realizza la condizione di "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" e che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
- il sig. Guarnera Walter ha assunto la decisione di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.67, comma 1 del CCII (ex "Piano del consumatore" L. 3/2012 sostituito dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);
- in data 23/03/2023 il sig. Guarnera Walter ha presentato istanza presso l'O.C.C. di Enna per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento ai fini dell'accesso alle procedure previste dal Capo II del CCII (*All.1*);
- l'O.C.C. di Enna, nella persona del Referente dott.ssa Luciana Camizzi, con provvedimento del 30/03/2023, ha disposto la nomina del sottoscritto a Gestore della Crisi (All.2);
- l'art. 68, comma 2, CCII prevede che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore con i creditori debba essere accompagnata dalla relazione dell'O.C.C. che deve contenere :
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione in ordine all'avvenuta valutazione da parte del soggetto finanziatore del merito creditizio del debitore tenuto conto del reddito disponibile dedotto l'importo necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita.

INTERPRETAZIONE DEL MANDATO

La presente relazione con riferimento alla domanda di "**ristrutturazione dei debiti del consumatore**" a seguito dell'istanza presentata dal sig. Guarnera Walter come sopra generalizzato, viene redatta ai sensi dell'art. 68 c. 2 e ss. del CCII, il cui contenuto differisce parzialmente rispetto a quanto previsto dell'art. 9, c. 3-bis, L. n. 3/2012.

L'art. 67 riporta in un'unica disposizione parte di quanto contenuto negli artt. 7,8 e 9 della L. n.3/2012 confermando *in primis* come il piano possa avere un contenuto libero e possa prevedere la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma a fronte – in ogni caso - dell'onere in capo al soggetto sovraindebitato della specifica indicazione dei tempi e delle modalità con le quali intende superare la propria crisi.

Si rileva altresì che non risulta più presente l'attestazione sulla fattibilità del piano prevista nella precedente disciplina all'art. 9 L. 3/2012.

Pertanto al fine di svolgere compiutamente l'incarico conferito, lo scrivente ha seguito la metodologia ed i dettami della pratica professionale nonché l'esperienza maturata nel settore con analisi e confronti specifici circa i valori contenuti nell'accordo di ristrutturazione proposto.

La relazione del professionista è stata quindi predisposta sulla scorta della documentazione e/o delle informazioni disponibili.

La relazione, pertanto, ha la finalità di accompagnare quanto proposto, fornendo all'organismo di composizione delle crisi nonché ai creditori un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, giudizio espresso adottando tutta la cautela indicata nelle norme e nella pratica professionale, al fine di poter consentire un corretta valutazione sull'effettiva convenienza della stessa proposta anche rispetto ad altre soluzioni possibili.

Nel predisporre la propria relazione, lo scrivente ha fatto riferimento, tra l'altro alla documentazione allegata alla proposta nonché alle informazioni alle quali ha potuto avere accesso.

A tal fine lo scrivente professionista dichiara quanto segue:

- non si trova nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 28 L.F. e dell'art. 11 del regolamento di cui al D.M. n.202/2014 del Ministero della Giustizia;
- si trova nelle condizioni di indipendenza e terzietà rispetto al sig. Guarnera Walter (debitore) richieste dall'incarico assunto, in quanto non è legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha mai svolto, ne sta attualmente svolgendo attività professionali nei confronti dell'istante.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Preliminarmente si rileva che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 65, comma 1 e 67 del CCII, ossia il ricorrente:

- a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. c) CCII, ossia "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";
- b) non è soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n 14 del 12 gennaio 2019 e sue successive modificazioni e, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente o indirettamente, attività di impresa, rientra nella categoria "consumatore" ai sensi dell'art. 2, lett. e) CCII;
- c) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla L.3/2012 né a quelli di cui all'art. 69 del D.lgs. 14/2019 e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste;
- d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui all'artt. 72 e 82 D.lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) non ha determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Tali eventi verranno trattati successivamente.

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, formulata dal ricorrente, è inoltre corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 67, comma 2, del CCII; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi riferiti agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente;

- certificato della residenza e dello stato di famiglia.

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto, in qualità di Gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi di Enna, ha proceduto alla stesura della seguente relazione di cui agli artt. 65 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

DOCUMENTAZIONE ED ATTI PRODOTTI DAL PROPONENTE

In ordine alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore con i creditori, nel fascicolo del ricorrente sono stati prodotti i seguenti atti e documenti:

- documento d'identità e codice fiscale (All.3);
- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (All.4);
- Modello 730 congiunto anni d'imposta 2019– 2020 2021 (All.5);
- relazione su cause dell'indebitamento con indicazione delle spese correnti mensili e ipotesi di accordo (All.6);
- certificato dello stato di famiglia del 24/10/2022 (All.7);
- estratto conto corrente n.61114076 ultimi 5 anni Banca Monte dei Paschi di Siena (All.8);
- estratto conto corrente n.49599608 ultimi 5 anni Bancoposta (All.9);
- visura non esistenza protesti (All. 10);
- certificato PRA e libretto autovettura Renault Kadjar (All.11);
- estratto ruolo Agenzia delle Entrate-Riscossione (All.12);
- informazioni estratte dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia (All. 13);
- attestazione ISEE 2023 (All.14);
- lettera di precisazione del credito Agos Ducato s.p.a. (All.15);
- lettera di precisazione del credito Banca Progetto s.p.a. (All. 16);
- atto di precetto Compass Banca s.p.a (All.17);
- contratto di consulenza Difesa Debitori s.p.a. (All. 18);
- lettera di precisazione del credito Fiditalia s.p.a. (All.19);
- lettera di precisazione del credito Axactor Italy s.p.a. (All.20);
- lettera di precisazione del credito Banca Monte dei Paschi di Siena (All.21);
- modulo finanziamento RCI Banque SA (All.22);

Successivamente, sono stati, eseguiti a nome del ricorrente, giusto decreto di autorizzazione del 13/06/2023 del Giudice dott. Cesare Zucchetto del Tribunale di Enna i seguenti accessi e/o ispezioni, nonché richiesta ulteriore documentazione al ricorrente:

- visura storica catastale del 08/05/2023 (All.23);
- visura catastale del 23/06/2023 (coniuge) (All.24);
- copie buste paga mesi febbraio/marzo e aprile 2023 (All.25);
- copie buste paga novembre/dicembre 2022 e gennaio 2023 (coniuge) (All.26);
- estratto ruolo Agenzia delle Entrate-Riscossione (All.27);

- elenco dettagliato spese familiari ultimi 3 anni (All.28);

Sulla base della documentazione esaminata si è infine approntata la presente relazione.

1. INFORMAZIONI SUL PROPONENTE

a) Stato di famiglia

Il nucleo familiare del proponente consta della stesso, della moglie:

- Rizzo Angela Giuseppina, nata a Piazza Armerina il 06/07/1968 residente a Piazza Armerina (EN) C/da Domartino;
- e della prima figlia:
- Guarnera Maria Vittoria, nata a Enna il 18/07/2012 residente a Piazza Armerina (EN) C/da Domartino.

L'abitazione principale sita in c.da Domartino in cui vive il nucleo familiare è di proprietà della moglie per 1/1 e deriva da un atto di donazione del 23/07/2013 Repertorio n. 917 Pubblico ufficiale Macri' Pellizzeri Amalia.

b) Posizione e reddito medio annuale

In base alla documentazione acquisita e prodotta dall'istante, si rileva che il sig. Guarnera Walter risulta dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato presso la "Casa circondariale di Caltagirone (CT)" con la qualifica di "assistente capo coordinatore" per un importo pagato nel mese di aprile 2023 di € 1.292,00;

la sig.ra Rizzo Angela Giuseppina, moglie del proponente, risulta dipendete part-time della "Coop. sociale Farinato ONLUS", con la qualifica di "assistente specializzata" per un importo pagato nel mese di gennaio 2023 di € 1.310,00.

La figlia Maria Vittoria, risulta fiscalmente a carico al 100% del proponente per 12 mesi.

Dall'analisi dei modelli reddituali congiunti presentati, risulta la seguente situazione reddituale lorda per gli anni d'imposta 2019-2020-2021

			ANNI D'I	MPOSTA				
Redditi Lordi	20	19	20	20	20	21		
kedalti Lorai	Guarnera Walter	Rizzo Angela Giuseppa	Guarnera Walter	Rizzo Angela Giuseppa	Guarnera Walter	Rizzo Angela Giuseppa	MEDIA 3 ANNI	REDDITO MENSILE MEDIO
(Quadri RA - RB- Terreni e Fabbricati)	29	7	29	7	29	7	18	1,50
(Quadro RC - Dipendente)	35.262	10.703	37.966	12.049	37.648	13.269	24.483	2.040
TOTALE	35.291	10.710	37.995	12.056	37.677	13.276	24.501	2.041,50

Si riportano di seguito le risultanze delle buste paga dell'anno in corso:

	GUARNERA WALTER – buste paga 2023								
Mese	Lordo	Ritenute + contributi previdenziali	Netto in busta	Cessioni/5 + pign.c/terzi	Netto finale				
febbraio	3.927,99	1.740,43	2.187,66	686,00	1.501,56				
marzo	3.655,44	1.258,24	2.397,20	873,29	1.523,91				
aprile	3.268,90	1.103,96	2.164,94	873,29	1.291,66				

Dall'analisi delle buste paga si evince che attraverso lo straordinario lavorativo sia notturno che diurno, il sig. Guarnera riesce ad aumentare lo stipendio lordo tabellare da € 1.327,90 ad € 3.617,44 (media), ma lo stesso risulta gravato già da due cessioni del quinto (Fiditalia € 360,00 fino al 02/2029 e Banca Progetto € 326,00 fino al 06/2029) e un pignoramento presso terzi da parte di Compass Banca s.p.a. a partire dalla busta paga di marzo anno corrente e fino al soddisfo per € 187,29 mensili.

Pertanto, il reddito medio netto mensile del sig. Guarnera Walter è stato stimato in circa € 1.500,00. Sulla base dei redditi percepiti è stato attribuito al ricorrente e al nucleo familiare un reddito mensile disponibile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa Euro 2.500,00.

c) Beni posseduti

c.1) Beni immobili, mobili e atti di disposizione degli ultimi 5 anni

Come da risultanze catastali e ipocatastali eseguite, si rappresenta sotto il patrimonio immobiliare del ricorrente che risulta essere costituito da quote in comproprietà dei seguenti terreni agricoli:

- Terreno agricolo *cultivar* uliveto/chiusa dal 03/06/2014 proprietà per 48/192 Dati identificativi: Comune di Piazza Armerina (EN) Foglio 179 Particella 63 Redditi: dominicale € 17,19 agrario € 8,32;
- Terreno agricolo *cultivar* uliveto/chiusa dal 03/06/2014 proprietà per 48/192 Dati identificativi: Comune di Piazza Armerina (EN) Foglio 179 Particella 64 Redditi: dominicale € 6,62 agrario € 4,01;
- 3. Terreno agricolo *cultivar* uliveto/seminativo arboreo dal 03/06/2014 proprietà per 48/192 Dati identificativi: Comune di Piazza Armerina (EN) Foglio 179 Particella 65 Redditi: dominicale € 11,54 agrario € 3,00;
- 4. Terreno agricolo *cultivar* seminativo arboreo dal 03/06/2014 proprietà per 48/192 Dati identificativi: Comune di Piazza Armerina (EN) Foglio 179 Particella 480 Redditi: dominicale € 0,25; agrario € 0,05.

Il sottoscritto ha ritenuto di non valorizzare detti terreni in quanto considerati irrilevanti e marginali con valore di mercato esiguo.

Il sig. Guarnera Walter è titolare dei seguenti beni mobili registrati:

1. Autovettura uso privato trasporto di persone marca *Renault Kadjar* targata FY561LW immatricolata il 04/12/2019.

Dalle verifiche effettuate, tramite ispezioni, il sig. Guarnera ha posto in essere atti dispositivi negli ultimi 5 anni per come segue:

- vendita in data 30/10/2019 della proprietà per 48/192 dell'immobile sito in Piazza Armerina (EN) al Foglio 132 Particella 1883 Subalterno 26 Via Monsignore Giuseppe La Vaccara Piano T Dati di classamento: Rendita: € 44,93, Zona censuaria 1, Categoria C/6, Classe 6, Consistenza 15 m²;
- vendita in data 30/10/2019 della proprietà per 48/192 dell'immobile sito in Piazza Armerina (EN) al Foglio 132 Particella 1883 Subalterno 36 Via Monsignore Giuseppe La Vaccara Piano
 Dati di classamento: Rendita: € 422,98, Zona censuaria 1, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 155 m²;

I beni immobili sopra-descritti sono stati ereditati in data 20/05/2011 dalla madre.

Con riferimento alla valutazione commerciale del suindicato patrimonio immobiliare si espone quanto segue.

Nella tabella sottostante, si riportano i dati delle quotazioni OMI con i seguenti parametri :

Anno 2019 - Semestre 2 Provincia: Enna Comune: Piazza Armerina Fascia/zona: Centrale Codice di zona: B1 Microzona catastale n.: 1 Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)	
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	Min 650	Max 970
Autorimesse	NORMALE	400	600

Supponendo per l'abitazione una cessione al valore di \in 650,00/mq per 155 m² ed \in 400,00/mq per l'autorimessa di 15 m², il valore di mercato degli immobili risulta pari ad \in 106.750,00. In tal caso tenuto conto che la quota di proprietà posseduta dall'istante ammonta a 48/192, l'incasso stimato dalla vendita della quota ammonterebbe a circa \in 26.000,00. In realtà si rileva nel conto Bancoposta un bonifico in entrata in data 22/11/2019 di \in 20.000,00 e un bonifico in uscita di \in 1.250 per "restituzione somma in eccesso avuta per vendita immobile" e pertanto risultano incassati dalla vendita \in 18.750; soldi questi che da come riferisce l'istante, sono stati utilizzati per corrispondere in data 04/12/2019 l'acconto di \in 9.000,00 per l'acquisto dell'autovettura, ancora oggi utilizzata quotidianamente per recarsi al lavoro, in parte per pagare le rate dei prestiti in corso, in parte per spese familiari, nonché per spese connesse alla successione ereditaria.

2. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente, a corredo del piano di risanamento della posizione debitoria e quello della documentazione acquisita dallo scrivente, ha permesso di circoscrivere la causa dell'indebitamento.

Il ricorrente ha riassunto in una breve relazione scritta di proprio pugno le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento in cui versa e che verranno di seguito meglio circostanziate.

L'attuale sovraesposizione debitoria dello scrivente affonda le proprie radici nella difficile situazione economica che si è venuta a determinare in conseguenza della insufficiente disponibilità finanziaria rinveniente dallo stipendio anche in considerazione dei costanti ritardi con cui sono pagati gli stipendi della moglie che hanno avuto come conseguenza la necessità di ricorrere a prestiti presso finanziarie per far fronte alle crescenti esigenze economiche della famiglia e personali.

Inoltre l'istante rappresenta che parte dello stipendio è "gravato da ingenti spese di benzina di costi auto e varie accessorie, poiché il sottoscritto viaggia giornalmente da Piazza Armerina verso la sede di lavoro sita in Caltagirone".

Inoltre l'istante riferisce che le spese effettuate sono servite per assicurare un modesto tenore di vita alla famiglia "senza spese non strettamente inerenti alle esigenze della famiglia e necessarie alla crescita e alla sana educazione della figlia".

Si rileva inoltre che il ricorrente in data 19/10/2020 ha cercato tutela rivolgendosi all'associazione Difesa Debitori s.p.a. che, senza svolgere alcuna sostanziale attività di tutela e di assistenza nei gravi momenti di crisi economica finanziaria e anche psicologica, lo hanno costretto al rilascio di n. 24 titoli cambiari di € 315,00 ciascuno per l'attività espletata per complessivi € 7.560,00 che non hanno fatto altro che aggravare la situazione finanziaria già compromessa dalle rate dei prestiti.

Tale situazione nel corso degli anni ha pertanto provocato un inevitabile ma incolpevole squilibrio economico-finanziario che ha determinato un sovraindebitamento perdurante poiché il ricorrente non è più riuscito a far fronte alle rate periodiche dei prestiti gravate da tassi d'interesse elevati e interessi moratori per inadempimento che è sfociato in uno squilibrio economico- finanziario tra le obbligazioni assunte e le proprie risorse economiche e finanziarie.

Da quanto sopra esposto e documentato, ne consegue che non è ravvisabile alcuna colpa grave nell'indebitamento del proponente, che non è da attribuire ad uno stile di vita oltremodo prodigo, ma esclusivamente all'oggettiva impossibilità di onorare le obbligazioni assunte alle scadenze prefissate per via dello squilibrio economico con la capacità reddituale.

3. ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL PROPONENTE

Dall'analisi degli atti di causa, dalla documentazione presentata dal debitore e di quella comunque rinvenuta dagli accessi effettuati nelle banche dati, si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento che di seguito viene dettagliatamente elencato:

- AXACTOR ITALY S.P.A. (FINDOMESTIC BANCA S.P.A) data finanziamento 05/02/2018 debito residuo € 4.823,72
- 2) AXACTOR ITALY S.P.A. (FINDOMESTIC BANCA S.P.A) data finanziamento 10/04/2018 debito residuo € 9.877,04
- 3) FIDITALIA S.P.A. data finanziamento 08/06/2018 debito residuo € 1.416,27

- 4) FIDITALIA S.P.A. data finanziamento 08/06/2018 debito residuo € 9.928,40
- 5) AXACTOR ITALY S.P.A. (FINDOMESTIC BANCA S.P.A) data finanziamento 13/09/2018 debito residuo € 21.466,53
- 6) FIDITALIA S.P.A. data finanziamento 21/01/2019 debito residuo € 29.160,00
- 7) COMPASS BANCA S.P.A. data finanziamento 15/10/2019 debito residuo € 13.445,73
- 8) AGOS DUCATO S.P.A. data finanziamento 17/01/2020 debito residuo € 7.938,40
- 9) MONTE DEI PASCHI DI SIENA data finanziamento 03/03/2020 debito residuo € 70,17
- 10) BANCA PROGETTO S.P.A. data finanziamento 07/05/2020 debito residuo € 22.644,66
- 11) MONTE DEI PASCHI DI SIENA data finanziamento 23/09/2020 debito residuo € 3.106,02
- 12) DIFESA DEBITORI S.P.A. data finanziamento 19/10/2020 debito residuo € 4.410,00
- 13) RCI BANQUE S.A. data finanziamento 16/12/2022 debito residuo € 18.531,36
- 14) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE data ruoli 2016-2023 debito residuo € 3.066,85
- 15) AVV. ANTONINO MINACAPILLI data 03/03/2023 debito € 3.500,00 per un totale complessivo pari ad € **153.538,15**

In virtù dei superiori rilievi, nel prospetto che segue, sono schematizzate le posizioni debitorie sopra enucleate, in funzione della denominazione del creditore, della tipologia e della natura del credito:

N.	Creditore	Tipo Debito	Debito residuo (Capitale + interessi)	Note
1	AGOS DUCATO S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 7.938,40	Lettera di precisazione del credito del 29/12/2022
2	BANCA PROGETTO S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 22.644,66	Cessione quinto dello stipendio € 326 scadenza 02/29 - Lettera di precisazione del credito del 30/12/2022
3	COMPASS BANCA S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 13.445,73	Atto di precetto del 25/10/2022 + atto di pignoramento presso terzi a partire dal mese di marzo 2023 sulla busta paga per l'importo di € 187,29 mensile
4	DIFESA DEBITORI S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 4.410,00	Contratto del 19/10/2020 Residui N. 14 titoli cambiari di € 315,00 cadauno
5	FIDITALIA S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 40.504,67	Lettera di precisazione del credito del 10/06/2022 Cessione quinto dello stipendio per il finanziamento di € 29.160 rata mensile € 360,00
6	AXACTOR ITALY S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 36.167,29	Lettera di precisazione del credito del 17/10/2022 Credito ceduto da Findomestic s.p.a.
7	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 3.176,19	Lettera di precisazione del credito del 23/12/2022
8	RCI BANQUE S.A.	CHIROGRAFARIO	€ 18.531,36	Contratto del 16/12/2022 prestito finalizzato ad acquisto veicolo
9	AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	PRIVILEGIATO	€ 3.066,85	Lettera di precisazione del credito del 22/06/2023
10	AVV. ANTONINO MINACAPILLI	PREDEDUCIBILE	€ 3.500,00	Compenso per assistenza legale

Pertanto, alla data corrente, in relazione agli accertamenti sopra indicati, per il proponente si rileva una passività complessiva di € 153.538,15 così suddivisa:

- 1) Totale crediti privilegiati € 6.566,85;
- 2) Totale crediti chirografari € 146.971,30;

Si rileva che i debiti chirografari sopra illustrati sono stati contratti dall'istante senza la concessione di garanti o garanzie senonché quella reddituale dello stesso.

4. SPESA MEDIA MENSILE FAMILIARE

Dalla documentazione fornita dal ricorrente la spesa media mensile di sostentamento, per il nucleo familiare considerato composto da tre componenti ammonta mediamente a **circa € 1.700,00** la cui composizione viene dettagliatamente riepilogata nel prospetto a seguire:

Numero componenti		3				
Spesa mensile media familiare						
Tipologia spesa	Val	ori medi				
Gas Metano	€	70,00				
Pellet	€	100,00				
Energia elettrica	€	115,00				
Fornitura acqua	€	40,00				
Internet domestico	€	30,00				
Acquisto stufa a pellet + manutenzione	€	90,00				
Carburante e assicurazioni auto	€	425,00				
Scuola di danza	€	40,00				
Alimentari	€	700,00				
Vestiario	€	40,00				
Spese mediche	€	50,00				
Totale	€	1.700,00				

Pertanto avendo attribuito al ricorrente e al nucleo familiare un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa \in 2.500,00 e detratte le spese per il decoroso sostentamento, ammontanti mediamente ad \in 1.700,00 al mese, la somma residua disponibile da offrire ai creditori è pari a circa \in 800,00.

5. MERITEVOLEZZA

In ordine alla meritevolezza, quale presupposto di ammissibilità al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre prendere atto delle modifiche alla Legge n. 3/2012 introdotte dalla L. 176/2020.

Innanzitutto, secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 1 del rinnovato Codice della Crisi e dell'insolvenza (CCII), tra i presupposti di accesso al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode" ritenendo invece irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del piano, le situazioni debitorie causate da colpa lieve o lievissima.

Pertanto, la meritevolezza dovrà essere esclusa solo nei casi ove si accerterà che l'indebitamento è stato causato con colpa grave, ossia comportamenti dolosi o con frode (cfr. Trib. Roma 23/12/2019: gli atti di frode non sono quelli previsti dall'art. 173 Legge Fallimentare; sono invece tutti gli atti fraudolenti revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. e "gli atti volutamente depurativi e cioè gli atti che comportano un aumento del passivo o una diminuzione dell'attivo, ovvero che dolosamente simulano attività inesistenti").

Peraltro, fino all'intervento della legge n. 176/2020 la meritevolezza era una circostanza verificata dal Giudice in sede di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. 3/2012.

Nella precedente previsione dell'art. 12-bis, l. 3/2012, l'omologazione del piano era esclusa ogni qualvolta il consumatore avesse assunto "obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" ovvero quando avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, "ridimensionata" alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 69 comma 1 D.L.gs 12 gennaio 2019.

Con riferimento all'introduzione delle nuove disposizioni, ne emerge, con tutta evidenza, un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, poiché la colpa lieve non esclude l'ammissibilità del ricorso al piano del consumatore.

Dall'analisi qualitativa della situazione debitoria maturata dal sig. Guarnera non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento delle spese ordinarie e straordinarie, necessarie al sostentamento della vita familiare e, anche qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa lieve, in ogni caso, dal tenore del nuovo dall'art. 69 CCII, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

6. VERIFICA MERITO CREDITIZIO

Non va dimenticato che nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio. Costituisce esimente per il debitore, il comportamento del creditore che, in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito, abbia concesso prestiti in misura eccessiva e non proporzionale al reddito ed al patrimonio del consumatore.

Come già anticipato, sul punto, dalla lettura congiunta dell'art. 124 bis T.U.B. e dell'art. 12 bis L. 3/2012, ora contenuto nell'art 69, comma 2 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, emerge chiaramente l'onere a carico del finanziatore, ossia quello di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo il predetto creditore, successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Pertanto, il giudizio sulla meritevolezza andrà anche analizzato e parametrato tenendo conto del comportamento dell'ente finanziatore.

Il legislatore prevede uno specifico obbligo del finanziatore nell'acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente. La ratio della norma è di tutelare il merito creditizio e, allo stesso tempo il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

Dunque, si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessaria la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Nel caso di violazione di quanto previsto all'art. 124 bis T.U.B., il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione casuale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto, appunto intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e per aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Si ribadisce dunque che, in base al combinato disposto degli artt. 12, comma 2, l.n.3/2012, 124 bis T.U.B., deve ritenersi che molto spesso il debitore, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

Il Gestore è dunque tenuto, nella relazione che accompagna la proposta di ristrutturazione a verificare che ciascun soggetto finanziatore abbia valutato al momento dell'erogazione del finanziamento che il debitore si trovasse nella condizione di poter sostenere il pagamento della rata, mantenendo uno status di vita dignitoso proprio e della propria famiglia.

Si riporta sotto simulazione del "merito creditizio" del sig. Guarnera nel momento in cui accendeva finanziamenti o prestiti al consumo al partire dal 16/03/2017.

Foglio xIs di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare il "merito creditizio del soggetto finanziatore" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto del merito creditizio	-
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.700,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	
ll valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno € 485,41 di erogazione del finanziamento	
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico 2,04 Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Elsee (es presenza figli disabili ecc)	
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 990,23
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz € 0,00	
Residuo reddito disponibile mensile (A_B_C)	€ 709,77
In automativo viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 709,77
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	8,00%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	5
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 35.004,51
Digita la somma erogata dall'Ente FINDOMESTIC Con mutuo/finanziamento in data16/03/2017	€ 4.398,30
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI
ll risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare il "merito creditizio del soggetto finanziatore" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe p a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto co del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.700,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno € 485,41 di erogazione del finanziamento	
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico 2,04 Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Elsee (es presenza figli disabili ecc)	
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 990,23
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz € 275,60	
Residuo reddito disponibile mensile (A_B_C)	€ 434,17
In automativo viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 434,17
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	8,00%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	5
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 21.412,35
Digita la somma erogata dall'Ente FINDOMESTIC Con mutuo/finanziamento in data 11/04/2017	€ 6.000,00
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

Da come si evince dai superiori prospetti, alla data del 16/03/2017 e dell' 11/04/2017 l'istante era capace di restituire i finanziamenti concessi e, pertanto, il soggetto finanziatore, (Findomestic) ha operato correttamente la valutazione del merito creditizio.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare il "merito creditizio del soggetto finanziatore" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe p a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto c del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.700,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno € 490,75 di erogazione del finanziamento	
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Elsee (es presenza figli disabili ecc) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.001,13
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscriti (inserire date sottoscriz € 982,40	
Residuo reddito disponibile mensile (A_B_C)	-€ 283,53
In automativo viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	-€ 283,53 8,00% 12 5
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 13.983,26
Digita la somma erogata dall'Ente FINDOMESTIC Con mutuo/finanziamento in data 06/02/2018	€ 5.000,00
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO
ll risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

Come si evince dal superiore prospetto alla data del 06/02/2018 l'istante non era capace di restituire il finanziamento concesso poiché alla data del 01/01/2018, da come si rileva nell'estratto conto n.61114076 intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, gli addebiti mensili risultavano pari ad € 623,95 dai seguenti operatori finanziari, e, pertanto, il soggetto finanziatore (Findomestic) non ha operato correttamente la valutazione del merito creditizio.

05/01/2018	€ 257,92	MPS-Exconsum.it
15/01/2018	€ 216,52	Compass banca spa
29/01/2018	€ 53,43	Finitalia
31/01/2018	€ 96,08	Finanziamento m/l termine

Di conseguenza, anche per i finanziamenti stipulati successivamente, (con Findomestic, Banca Compass, RCI Banque, Banca Progetto, Monte dei Paschi di Siena, Agos e Fiditalia) la verifica del merito creditizio non è stata correttamente eseguita dai soggetti finanziatori.

Alla luce di tutto quanto sopra delineato, la situazione debitoria complessiva del sig. Guarnera è principalmente nei confronti del sistema bancario e degli intermediari finanziari, dunque, è ragionevole ritenere che gli istituti di credito abbiano concesso i propri finanziamenti a favore del debitore senza valutarne adeguatamente il merito creditizio.

7. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON I CREDITORI

Il debitore-istante, intende presentare un "piano di ristrutturazione dei debiti" al fine di ripianare la propria situazione debitoria attraverso il versamento mensile dell'importo di € 772,90 per 60 mesi (5 anni). Il piano dei pagamenti sarà così strutturato:

- 1. MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., <u>debito di tipo chirografario</u>, pari a € 3.176,19 per il quale è previsto un abbattimento del 76,50% pari ad € 2.429,79 residuo da pagare € 746,40;
- 2. DIFESA DEBITORI S.P.A, <u>debito di tipo chirografario</u>, pari a € 4.410,00 per il quale è previsto un abbattimento del 76,50% pari ad € 3.373,65 residuo da pagare € 1.036,35;
- 3. AGOS DUCATO S.P.A., <u>debito di tipo chirografario</u>, pari a € 7.938,40 per il quale è previsto un abbattimento del 76,50% pari ad € 6.072,88 residuo da pagare € 1.865,52;
- 4. COMPASS BANCA S.P.A., <u>debito di tipo chirografario</u>, pari a € 13.445,73 per il quale è previsto un abbattimento del 76,50% pari ad € 10.285,98, con un residuo da pagare pari ad € 3.159,75;
- 5. RCI BANQUE S.A., <u>debito di tipo chirografario</u>, pari a € 18.531,36 per il quale è previsto un abbattimento del 76,50% pari ad € 14.176,49, con un residuo da pagare pari ad € 4.354,87;
- 6. BANCA PROGETTO S.P.A, <u>debito di tipo chirografario</u>, pari a € 22.644,66 per il quale è previsto un abbattimento del 76,50% pari ad € 17.323,16, con un residuo da pagare pari ad € 5.321,50;

- 7. AXACTOR ITALY S.P.A, <u>debito di tipo chirografario</u>, pari a € 36.167,29 per il quale è previsto un abbattimento del 76,50% pari ad € 27.667,97, con un residuo da pagare pari ad € 8.499,31;
- 8. FIDITALIA S.P.A, <u>debito di tipo chirografario</u>, pari a € 40.504,67 per il quale è previsto un abbattimento del 76,50% pari ad € 30.986,07, con un residuo da pagare pari ad € 9.518,60;
- 9. AVV. ANTONINO MINACAPILLI, <u>debito di tipo privilegiato</u>, pari a € 3.500,00 per il quale è previsto il pagamento del 100%;
- 10. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, debito di tipo privilegiato, pari a € 3.066,85 per il quale è previsto un abbattimento del 8% pari ad € 250.06, con un residuo da pagare pari ad € 2.816,79;

A tali somme deve aggiungersi, inoltre, la voce riguardante il compenso spettante all'O.C.C. di Enna, per l'importo di € 5.555,00 onnicomprensivo.

Per miglior memoria si riepilogano dettagliatamente nel prospetto che segue i predetti importi da pagare nell'accordo:

	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
1)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	chirografario	€ 3.176,19	76,50%	23,50%	€ 746,40
2)	DIFESA DEBITORI S.P.A	chirografario	€ 4.410,00	76,50%	23,50%	€ 1.036,35
3)	AGOS DUCATO S.P.A	chirografario	€ 7.938,40	76,50%	23,50%	€ 1.865,52
4)	COMPASS BANCA S.P.A	chirografario	€ 13.445,73	76,50%	23,50%	€ 3.159,75
5)	RCI BANQUE S.A	chirografario	€ 18.531,36	76,50%	23,50%	€ 4.354,87
6)	BANCA PROGETTO S.P.A.	chirografario	€ 22.644,66	76,50%	23,50%	€ 5.321,50
7)	FINDOMESTIC S.P.A (AXACTOR ITALY S.PA.)	chirografario	€ 36.167,29	76,50%	23,50%	€ 8.499,31
8)	FIDITALIA S.P.A	chirografario	€ 40.504,67	76,50%	23,50%	€ 9.518,60
9)	AVV. ANTONINO MINACAPILLI	prededucibile	€ 3.500,00	0,00%	100,00%	€ 3.500,00
10)	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	privilegiato	€ 3.066,85	8,15%	91,85%	€ 2.816,79
11)	O.C.C. DI ENNA	prededucibile	€ 5.555,00	0,00%	100,00%	€ 5.555,00
	TOTALE		€ 158.940,15			€ 46.374,09

Riepilogando, complessivamente ai creditori sarà corrisposto, a fronte dei debiti pari ad € 158.940,15, l'importo di € 46.374,09 di cui € 6.316,79 da destinare nel complesso ai creditori prededucibili e privilegiati, € 40.057,30 da destinare nel complesso ai creditori chirografari ed € 5.555,00 da destinare all'OCC di Enna.

Le somme corrisposte consentiranno di soddisfare i creditori nelle seguenti misure e/o percentuali:

- al 100% le spese prededucibili, ex art. 13 comma 4-bis L. 3/2012;
- al 91,85 ai creditori privilegiati;
- al 23,50 % ai creditori chirografari.

Non sono stati rilevati crediti privilegiati non falciabili, ex art. 7 L. 3/2012.

Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato il regolare pagamento.

Le somme di cui sopra saranno distribuite ai creditori secondo il principio della *par condicio creditorum* con le seguenti modalità e/o tempi:

- 1) € 5.555,00 quale credito prededucibile, da corrispondere al professionista dell'O.C.C. di Enna, in 8 (otto) rate mensili, dal 1° mese e fino al 8° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, dalla n.1 alla n.7 € 772,90; la n.8 a saldo di € 144,69;
- 2) € 3.500,00 da corrispondere all'avv. Antonino Minacapilli, quale credito prededucibile, in 5 (cinque) rate mensili, dal 8° mese e fino al 12° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, la n.1 € 628,21; dalla n.2 alla n. 4 € 772,90, la n. 5 a saldo di € 553,08;
- 3) € 2.816,79 da corrispondere a Agenzia delle Entrate-Riscossione quale credito privilegiato, in 28 (ventotto) rate mensili, dal 12° mese e fino al 39° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, la prima dell'importo di € 24,42, dalla n.2 alla n.9 € 85,87; la n.10 € 92,24; dalla n.11 alla n.12 € 96,61; la n.13 € 104,78; dalla n.14 alla n.19 € 110,41; la n.20 di € 111,92; dalla n.21 alla n.27 € 128,82 e la n.28 a saldo di € 39,00;
- 4) € 3.176,29 da corrispondere a Monte dei Paschi di Siena quale credito chirografario, in 10 (dieci) rate mensili, dal 12° mese e fino al 21° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, la prima dell'importo di € 24,42, dalla n.2 alla n.9 € 85,87; la n.10 a saldo di € 35,00;
- 5) € 4.410,00 da corrispondere a Difesa debitori s.p.a. quale credito chirografario, in 13 (tredici) rate mensili, dal 12° mese e fino al 24° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, la prima dell'importo di € 24,42, dalla n.2 alla n.9 € 85,87; la n. 10 € 92,24; dalla n.11 alla n.12 € 96,61; la n.13 a saldo € 39,45;
- 6) € 1.865,52 da corrispondere a Agos Ducato s.p.a. quale credito chirografario, in 28 (venti) rate mensili, dal 12° mese e fino al 31° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, la prima dell'importo di € 24,42, dalla n.2 alla n.9 € 85,87; la n. 10 € 92,24; dalla n.11 alla n.12 € 96,61; la n.13 € 104,78; dalla n.14 alla n.19 € 110,41; la n.20 a saldo di € 101,36;
- 7) € 3.159,75 da corrispondere a Banca Compass s.p.a. quale credito chirografario, in 30 (trenta) rate mensili, dal 12° mese e fino al 41° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, la prima dell'importo di € 24,42, dalla n.2 alla n.9 € 85,87; la n. 10 € 92,24; dalla n.11 alla n.12 € 96,61; la n.13 € 104,78; dalla n.14 alla n.19 € 110,41; la n.20 di € 111,92; dalla n.21 alla n.27 € 128,82 e la n.28 a saldo di € 146,78, la n.29 di € 154,58 e la n.30 a saldo di € 80,58;
- 8) € 4.354,87 da corrispondere a RCI Banque S.A. quale credito chirografario, in 36 (trentasei) rate mensili, dal 12° mese e fino al 47° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, la prima dell'importo di € 24,42, dalla n.2 alla n.9 € 85,87; la n. 10 € 92,24; dalla n.11 alla n.12 € 96,61; la n.13 € 104,78; dalla n.14 alla n.19 € 110,41; la n.20 di € 111,92; dalla n.21 alla n.27 € 128,82 e la n.28 a saldo di € 146,78, la n.29 di € 154,58, la n.30 € 173,08, dalla n. 31 alla n.35 € 192,23 e la n.36 a saldo di € 136,50.

- 9) \in 5.321,50 da corrispondere a BANCA PROGETTO S.PA. quale credito chirografario, in 40 (quaranta) rate mensili, dal 12° mese e fino al 51° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, la prima dell'importo di \in 24,42, dalla n.2 alla n.9 \in 85,87; la n. 10 \in 92,24; dalla n.11 alla n.12 \in 96,61; la n.13 \in 104,78; dalla n.14 alla n.19 \in 110,41; la n.20 di \in 111,92; dalla n.21 alla n.27 \in 128,82; la n.28 \in 146,78, la n.29 di \in 154,58, la n.30 \in 173,08, dalla n. 31 alla n.35 \in 192,23 e la n.36 \in 136,50, dalla n.37 alla n.39 \in 257,63 e la n. 40 a saldo di \in 118,10.
- 10) € 8.499,31 da corrispondere a AXACTOR ITALY S.P.A. quale credito chirografario, in 48 (quarantaotto) rate mensili, dal 12° mese e fino al 59° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, la prima dell'importo di € 24,42, dalla n.2 alla n.9 € 85,87; la n. 10 € 92,24; dalla n.11 alla n.12 € 96,61; la n.13 € 104,78; dalla n.14 alla n.19 € 110,41; la n.20 di € 111,92; dalla n.21 alla n.27 € 128,82; la n.28 € 146,78, la n.29 di € 154,58, la n.30 € 173,08, dalla n. 31 alla n.35 € 192,23 e la n.36 € 136,50, dalla n.37 alla n.39 € 257,63 e la n. 40 € 118,10, dalla n.41 alla n.47 € 386,45 e la n. 48 a saldo di € 263,33;
- 11) € 9.518,60 da corrispondere a FIDITALIA S.P.A. quale credito chirografario, in 49 (quarantanove) rate mensili, dal 12° mese e fino al 60° mese dall'omologa, le rate avranno importo variabile con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, la prima dell'importo di € 24,42, dalla n.2 alla n.9 € 85,87; la n. 10 € 92,24; dalla n.11 alla n.12 € 96,61; la n.13 € 104,78; dalla n.14 alla n.19 € 110,41; la n.20 di € 111,92; dalla n.21 alla n.27 € 128,82; la n.28 € 146,78, la n.29 di € 154,58, la n.30 € 173,08, dalla n. 31 alla n.35 € 192,23 e la n.36 € 136,50, dalla n.37 alla n.39 € 257,63 e la n. 40 € 118,10, dalla n.41 alla n.47 € 386,45 e la n. 48 a saldo di € 509,08 e la n.49 a saldo di € 772,90.

Come si evince dal dettaglio dei pagamenti, su un debito complessivo di € 158.940,15 saranno complessivamente pagati, nell'arco di **60 mesi (5 anni**), € 46.374,09 mentre il credito prededucibile di € 5.555,00 quale compenso del professionista/OCC verrà corrisposto nelle prime 8 rate.

Il pagamento delle rate avverrebbe a cura dell'istante mediante versamenti su un deposito bancario all'uopo istituito, immediatamente dopo l'omologa, da parte dell'intestato Tribunale della presente proposta, per poi provvedere ai riparti in favore dei creditori con periodicità semestrale e/o annuale.

L'onere complessivo della proposta verrà interamente assunto da Guarnera Walter.

Sotto un prospetto riepilogativo del piano dei pagamenti che come accennato prevede il versamento mensile di n° 60 rate per 60 mesi (5 anni) dell'importo di € 772,90 cadauna, al netto degli oneri bancari, che consentirà di soddisfare in primo luogo i creditori prededucibili (O.C.C. e assistenza legale) con il pagamento delle prime 12 rate mensili; a seguire, dal 12° mese e per le successive 48 rate, saranno soddisfatti i creditori privilegiati e chirografari con le percentuali illustrate.

					-	-	CREDITORI	-				-	
	•		AVV.	Agenzia delle		DIFESA				BANCA			
DCTT.		O.C.C. DI ENNA	ANTONINO MINACAPILLI	Entrate- Riscossione	BANCA M.P.S. S.P.A	DEBITORI S.P.A.	AGOS DUCATO S.P.A.	COMPASS BANCA S.P.A.	RCI BANCQUE S.P.A.	PROGETTO S.P.A.	AXACTOR ITALY S.P.A.	FIDITALIA S.P.A.	Debito residuo
	AGLIO PIANO ATEALE DI	Oldici Di Elitini		Nibeobbione	5	•	DEBITO RESIDUO	•	5	0		J. 17.1	Debito residuo
RISTRUTTURAZION		€ 5.555,00	€ 3.500,00	€ 3.066,85	€ 3.176,19	€ 4.410,00	€ 7.938,40	€ 13.445,73	€ 18.531,36	€ 22.644,66	€ 36.167,29	€ 40.504,67	€ 158.940,15
E GUARNERA WALTER		100%	100%	92%	23,50%	23,50%	% SODDISFO 23,50%	23,50%	23,50%	23,50%	23,50%	23,50%	
		100%	100%	92/0	23,30%	23,30%	GRADO	23,30%	23,30%	23,30%	23,30%	23,3076	
		Prededucibile	Privilegiato	Privilegiato	Chirografario	Chirografario			Chirografario	Chirografario	Chirografario	Chirografario	
		1			1	DEB	BITO RISTRUTTUR	ATO		1		1	
n. rata	Importo versamento	€ 5.555,00	€ 3.500,00	€ 2.816,79	€ 746,40	€ 1.036,35	€ 1.865,52	€ 3.159,75	€ 4.354,87	€ 5.321,50	€ 8.499,31	€ 9.518,60	€ 46.374,09
1	€ 772,90	€ 4.782,10											€ 45.601,19
2 3	€ 772,90 € 772,90	€ 4.009,20 € 3.236,30		ļ	-				-				€ 44.828,29 € 44.055,39
4	€ 772,90	€ 2.463,39											€ 43.282,48
5 6	€ 772,90 € 772,90	€ 1.690,49 € 917,59		ļ				ļ			ļ		€ 42.509,58 € 41.736,68
7	€ 772,90	€ 144,69											€ 40.963,78
8 9	€ 772,90 € 772,90	€ 0,00	€ 2.871,79 € 2.098,89	~ ^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~							-		€ 40.190,88 € 39.417,98
10	€ 772,90		€ 1.325,99)									€ 38.645,08
11 12	€ 772,90 € 772,90		€ 553,08 € 0,00		€ 721,98	€ 1.011,93	£ 1 9/1 10	£ 2 12F 22	£ 4 220 4F	£ 5 207 07	£ 9 474 90	€ 9.494,18	€ 37.872,17 € 37.099,27
13	€ 772,90 € 772,90		€ 0,00	€ 2.792,37 € 2.706,49	€ 721,98 € 636,11								€ 37.099,27 € 36.326,37
14	€ 772,90			€ 2.620,61	€ 550,23	€ 840,17	€ 1.669,35						€ 35.553,47
15 16	€ 772,90 € 772,90			€ 2.534,74 € 2.448,86									€ 34.780,57 € 34.007,67
17	€ 772,90			€ 2.362,98	€ 292,60	€ 582,54	€ 1.411,72	€ 2.705,94	€ 3.901,06	€ 4.867,69	€ 8.045,51	€ 9.064,79	€ 33.234,77
18 19	€ 772,90 € 772,90			€ 2.277,11 € 2.191,23	€ 206,72 € 120,84							<u> </u>	€ 32.461,86 € 31.688,96
20	€ 772,90			€ 2.105,35	€ 34,97	€ 324,91	€ 1.154,09	€ 2.448,31	€ 3.643,43	€ 4.610,06	€ 7.787,88	€ 8.807,16	€ 30.916,06
21 22	€ 772,90 € 772,90			€ 2.013,11 € 1.916,50	€ 0,00	€ 232,67 € 136,06	€ 1.061,85 € 965,23	·		d	·/		€ 30.143,16 € 29.370,26
23	€ 772,90			€ 1.819,89		€ 39,45	€ 868,62	€ 2.162,84	€ 3.357,97	€ 4.324,59	€ 7.502,41	€ 8.521,69	€ 28.597,36
24 25	€ 772,90 € 772,90			€ 1.715,11 € 1.604,70		€ 0,00	€ 763,84 € 653,43						€ 27.824,45 € 27.051,55
26	€ 772,90			€ 1.494,28			€ 543,02						€ 26.278,65
27 28	€ 772,90 € 772,90			€ 1.383,87 € 1.273,45			€ 432,60 € 322,19	}					€ 25.505,75 € 24.732,85
29	€ 772,90 € 772,90			€ 1.273,43			€ 322,19						€ 24.732,83
30	€ 772,90			€ 1.052,63			€ 101,36						€ 23.187,05
31 32	€ 772,90 € 772,90			€ 940,70 € 811,89	·		€ 0,00	€ 1.283,66 € 1.154,84					€ 22.414,14 € 21.641,24
33	€ 772,90			€ 683,07				€ 1.026,03					€ 20.868,34
34 35	€ 772,90 € 772,90			€ 554,25 € 425,44				€ 897,21 € 768,39					€ 20.095,44 € 19.322,54
36	€ 772,90			€ 296,62				€ 639,58					€ 18.549,64
37 38	€ 772,90 € 772,90			€ 167,81 € 38,99				€ 510,76 € 381,95		·			€ 17.776,74 € 17.003,83
39	€ 772,90			€ 0,00				€ 235,16	€ 1.430,29	€ 2.396,91	€ 5.574,73	€ 6.594,02	€ 16.230,93
40 41	€ 772,90 € 772,90						-	€ 80,58 € 0,00			·		€ 15.458,03 € 14.685,13
42	€ 772,90								€ 909,40	€ 1.876,03	€ 5.053,85	€ 6.073,13	€ 13.912,23
43 44	€ 772,90 € 772,90			 				ļ	€ 716,18 € 522,95	·	<u> </u>	÷	€ 13.139,33 € 12.366,42
45	€ 772,90			<u> </u>					€ 329,73	€ 1.296,35	€ 4.474,17	€ 5.493,46	€ 11.593,52
46 47	€ 772,90 € 772,90				-				€ 136,50 € 0,00		€ 4.280,95 € 4.068,81	·	€ 10.820,62 € 10.047,72
48	€ 772,90 € 772,90								2 0,00	€ 633,36	€ 3.811,18	€ 4.830,46	€ 9.274,82
49 50	€ 772,90 € 772,90									€ 375,73 € 118,10			€ 8.501,92 € 7.729,02
51	€ 772,90 € 772,90									€ 0,00	€ 2.968,51	€ 3.987,85	€ 7.729,02 € 6.956,11
52	€ 772,90										€ 2.582,06		€ 6.183,21
53 54	€ 772,90 € 772,90			<u> </u>			<u> </u>				€ 2.195,61 € 1.809,16		€ 5.410,31 € 4.637,41
55	€ 772,90										€ 1.422,71	€ 2.442,05	€ 3.864,51
56 57	€ 772,90 € 772,90							ļ	 	 	€ 1.036,26 € 649,81		€ 3.091,61 € 2.318,71
58	€ 772,90										€ 263,33	€ 1.282,70	€ 1.545,80
59 60	€ 772,90 € 772,90										€ 0,00	€ 772,90 € 0,00	

8. QUANTIFICAZIONE SPESE DELLA PROCEDURA

Al fine di ottemperare ai recenti orientamenti, il sottoscritto Gestore ha provveduto a quantificare le spese della procedura nell'ipotesi di omologa del piano proposto.

Il compenso spettante all'O.C.C. è stato determinato tenuto conto del DM 24.09.2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012, n. 30 che prevede l'applicazione di percentuali sull'attivo realizzato e sull'ammontare del passivo oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali.

Nel nostro caso è stato applicato il compenso medio pari ad € 6.392,41 a cui è stata applicata una riduzione del 15% pari ad € 958,86 e stabilito l'importo onnicomprensivo di € 5.555,00 o comunque, nell'importo che la S.V. Ill.ma vorrà liquidare.

Inoltre rientrano tra le spese di procedura:

- l'onorario di € 3.500,00 per l'assistenza legale;
- il canone di attivazione da versare alla piattaforma Procedure.it per la pubblicazione della proposta di piano e del decreto di omologa ai fini pubblicitari. Tale canone è pari ad € 73,20 una tantum;
- le spese bancarie relative al conto corrente dedicato alla procedura e sul quale confluisce periodicamente la rata dell'accordo omologato. Tali spese riguardano i bolli sull'estratto conto, le spese di tenuta conto e il costo dei bonifici da effettuare per un importo complessivo annuo pari a circa € 230,00.

9. FATTIBILITA' DELL'ACCORDO

Il debitore si impegna a corrispondere, nell'arco temporale di 60 mesi (5 anni), l'importo complessivo di € 46.374,09, così come esposto nei precedenti punti e come riepilogato, per miglior memoria, nel prospetto a seguire:

	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
1)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	chirografario	€ 3.176,19	76,50%	23,50%	€ 746,40
2)	DIFESA DEBITORI S.P.A	chirografario	€ 4.410,00	76,50%	23,50%	€ 1.036,35
3)	AGOS DUCATO S.P.A	chirografario	€ 7.938,40	76,50%	23,50%	€ 1.865,52
4)	COMPASS BANCA S.P.A	chirografario	€ 13.445,73	76,50%	23,50%	€ 3.159,75
5)	RCI BANQUE S.A	chirografario	€ 18.531,36	76,50%	23,50%	€ 4.354,87
6)	BANCA PROGETTO S.P.A.	chirografario	€ 22.644,66	76,50%	23,50%	€ 5.321,50
7)	FINDOMESTIC S.P.A (AXACTOR ITALY S.PA.)	chirografario	€ 36.167,29	76,50%	23,50%	€ 8.499,31
8)	FIDITALIA S.P.A	chirografario	€ 40.504,67	76,50%	23,50%	€ 9.518,60
9)	AVV. ANTONINO MINACAPILLI	prededucibile	€ 3.500,00	0,00%	100,00%	€ 3.500,00
10)	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	privilegiato	€ 3.066,85	8,15%	91,85%	€ 2.816,79
11)	O.C.C. DI ENNA	prededucibile	€ 5.555,00	0,00%	100,00%	€ 5.555,00
	TOTALE		€ 158.940,15			€ 46.374,09

Giova a questo punto ricordare quanto esposto in merito al reddito medio mensile percepito dall'istante. Il reddito medio mensile dell'istante è pari a circa \in 1.500,00 e pertanto l'accantonamento medio mensile proposto nella proposta di ristrutturazione del debito pari ad \in 772,90 al netto degli oneri bancari, consentirà di mantenere al proponente circa \in 700,00 mensili, risulta in linea con le spese del nucleo familiare che mediamente ammontano ad \in 1.700,00.

La proposta, pertanto, appare ragionevolmente sostenibile con riferimento alla capacità reddituale dell'istante.

10. LA DURATA DEL PIANO

Come sopra proposto, il piano prevede una durata di cinque anni che appare complessivamente ragionevole ove rapportata all'assenza di patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore.

11. GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA FORMULATA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Lo scrivente è chiamato a valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Dalle ispezioni effettuate, risulta che il sig. Guarnera Walter non possiede patrimonio immobiliare da liquidare.

12. GIUDIZIO DI COMPLETEZZA DEPOSITO DOCUMENTI

Ai fini del perfezionamento della domanda di accesso alla procedura, lo scrivente O.C.C. è tenuto a rilasciare giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dall'art 68 c. 2 CCII.

A conclusione della presente relazione ex art.68 c.1 CCII e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto O.C.C.

VERIFICATA

La completezza della documentazione depositata con la domanda di RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO di cui alla Sezione I e II del Capo II del CCII;

L'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovra indebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge;

RILEVATO

Che si è preso visione del piano di composizione della crisi presentato dagli istanti, il quale prevede il pagamento dei crediti nel rispetto delle disposizioni previste ex art. vedi art. 67, comma 4, CCII per il tramite di flussi di cassa derivanti dalle risorse finanziarie dell' istante;

Che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nel piano;

Che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

RITENUTO

Che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dal Legale dello stesso, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

Che i dati esposti nel piano presentato, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art. 67 c. 2 D. Lgs. 12.01.2019 n°14 trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

Che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti come proposta ai creditori;

Che la presente proposta è certamente migliore e più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che l'istante non possiede patrimonio da liquidare

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, nonché sulla probabile convenienza del presente piano rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268 del D. Lgs. 14/2019, al fine del miglior soddisfacimento dei creditori.

Si allega tutto quanto richiamato nel testo come meglio specificato in narrativa.

Con osservanza.

Troina, lì 10/08/2023

Il Gestore Dott. Stefano Maria Impellizzeri F.to digitalmente



TRIBUNALE DI ENNA

sezione civile – ufficio procedure concorsuali

Il Giudice designato,

nel procedimento unitario portante il n. 21/2023 PU, promosso da:

GUARNERA WALTER nato il 24.6.1969 a Caltagirone, residente in Piazza Armerina (EN), in contrada Domartino s.n.c., C.F.: GRN TR 69H24 B428G, rappresentato e difeso dall'avv. Anotnino Minacapilli e per il tramite dell'O.C.C. di Enna;

-Parte ricorrente;

avente ad oggetto: proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

in cui svolge la funzione di gestore della crisi il dott. Stefano Maria Impellizzeri;

letto l'art. 70 C.C.I., ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 13/20/2023, Guarnera Walter ha depositato domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'art. 70 C.C.I. stabilisce che il giudice, ai fini della fissazione dell'udienza di omologa della proposta e del piano, deve preliminarmente verificarne l'ammissibilità.

La disposizione ha finalità acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto in limine della procedura in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità, ovvero, deve ritenersi, mediante la concessione di un termine alla parte, il completamento del corredo documentale a supporto della domanda e l'eliminazione di vizi che risultino emendabili.

Devesi peraltro ritenere che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso

riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477; in tali termini, precisamente, Trib. Avellino 26.10.2023, reperibile anche su expartecreditoris.it);

Alla luce della produzione in atti, anzitutto, risulta sussistente la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 C.C.I. (cui fa rinvio l'art. 68 C.C.I.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali.

Ed infatti il ricorrente risulta residente in Piazza Armerina (EN), in contrada Domartino s.n.c, come da documentazione in atti.

Appare sussistere in capo al ricorrente la qualità soggettiva di "consumatore", ossia "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ai tipi regolati dai capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali" (art. 2 co. 1 lett. e) C.C.I.).

Risulta infatti che il ricorrente è lavoratore dipendente (dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato presso la "Casa circondariale di Caltagirone (CT)" con la qualifica di "assistente capo coordinatore") e che ha maturato un'esposizione debitoria per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali.

Non appaiono ricorrere, inoltre, allo stato, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 C.C.I., atteso che il ricorrente, secondo l'autocertificazione da ultimo prodotta:

- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.

Deve tuttavia rilevarsi che, prima dell'omologa, sussista l'onere per l'istante di produrre apposite certificazioni di cancelleria a riprova del requisito in questione non potendosi ritenere sufficiente l'autodichiarazione.

Quanto agli ulteriori due presupposti ostativi indicata dalla norma, attinenti alla colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza, dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa.

Sono atti in frode prontamente rilevabili e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Nel caso in esame risulta che l'istante ha posto in essere atti di alienazione di beni immobili che, in astratto, potrebbero dare luogo a doglianze di cui all'art. 2901 c.c..

Tuttavia, ritenuto che, *prima facie*, trattandosi di beni posseduti solo in quota e la cui alienazione appariva necessaria, secondo la relazione dell'O.C.C., per far fronte a esigenze di carattere familiare-lavorativo (acquisto di nuova autovettura per recarsi al lavoro) nonché, sempre secondo detta relazione, per il pagamento di una parte di debiti scaduti, si ritiene di non qualificare, allo stato e salve successive determinazioni, tali atti come idonei a integrare la condizione ostativa di cui si è detto.

Del pari, sebbene l'indebitamento complessivamente maturato e le modalità di maturazione dello stesso appaiono indicare la consapevolezza del debitore in ordine alla situazione in cui egli versava, e dunque non appaiono esenti da profili di colpa, deve rilevarsi, per un verso, che alla situazione pare abbiano contribuito gli enti finanziatori, i quali non sembrano aver svolto correttamente la valutazione del merito creditizio, così dovendosi valutare la colpa con minor rigore e, per altro verso, che, come si è detto, poiché la condizione rileva in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza, dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa, siccome non appare di immediata evidenza la gravità della colpa, occorre rinviare l'esame approfondito del profilo alla fase che si svolgerà nel contraddittorio delle parti.

Il gestore della crisi ha inoltre attestato, ai sensi dell'art. 69 co. 2 lett. c) C.C.I., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore.

La domanda proposta appare fornire un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei

creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare).

Va dunque condivisa la valutazione compiuta dal gestore della crisi sotto il profilo della completezza degli atti e documenti di riscontro dell'illustrata condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente.

Appare ancora emergere dalla relazione, salve sempre successive valutazioni, il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore", vale a dire, rispettivamente, l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza, v. in termini, Trib. Avellino cit.).

Nella fattispecie in esame, in particolare, la relazione del gestore della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento integrale delle rate mensili dell'esposizione finanziaria.

Emerge inoltre la già intervenuta decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti con i seguenti creditori: Findomestic, Compass banca, Fiditalia e AGOS.

Ai fini della successiva e più approfondita valutazione che sarà compiuta in sede di omologa, appare tuttavia opportuno rilevare sin d'ora che non sembra condivisibile la modalità di calcolo del reddito netto dell'istante operata dall'O.C.C., poiché anche la parte di reddito oggetto di cessione del quinto ovvero di pignoramento va tenuta in considerazione.

Del pari, appare doveroso segnalare sin d'ora che non sono stati resi sufficienti chiarimenti in ordine alle sorte del reddito percepito dalla coniuge dell'istante e, precisamente, al seguente rilievo operato dallo scrivente con decreto interlocutorio del 6.3.2024: "ritenuto, ancora, che ... non spiega come sia possibile che a fronte dello stipendio percepito dal debitore e di quello della coniuge si sia raggiunto un indebitamento quale quello esposto nella relazione per far fronte esclusivamente a spese inerenti alle esigenze familiare e senza spese non strettamente necessarie, salvo affermare che il ricorso al credito è stato reso necessario dal ritardo nel pagamento degli stipendi della coniuge, il che, tuttavia, nulla spiega, poiché non si afferma che gli stipendi della coniuge non sono mai stati

pagati con improvvisa e imprevedibile perdita economica del nucleo familiare". Difatti, a fronte di ciò, l'O.C.C., con l'atto integrativo del 6.3.2024, nulla ha chiarito sul profilo considerato.

Occorre comunque procedere, sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda, alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con precisa indicazione "dei tempi e delle modalità" della ristrutturazione.

Nel caso di specie è allegato alla domanda un piano articolato nel quale sono riportati i tempi e le modalità di soddisfazione del ceto creditorio.

In particolare, si prevede:

- la conservazione dei beni mobili e immobili appartenenti al debitore (autovettura e terreni indicati nella relazione dell'O.C.C.);
- la soddisfazione integrale degli oneri prededucibili (compensi dell'O.C.C. e del procuratore dell'istante, rispettivamente a partire dal 1° mese fino all'8° mese dall'omologa e dall'8° al 12° mese dall'omologa, con rate variabili);
- la soddisfazione dei creditori chirografari con abbattimento del 76,50% di ciascun credito (e quindi nella misura del 23,50% del credito) a partire dal 12° mese e fino al quinto anno (data di scadenza del piano) dall'omologa, con rate variabili e con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, secondo il prospetto analiticamente indicato (quanto a numero di rate e ammontare delle stesse) in seno al piano stesso cui, per brevità, si rinvia;
- la soddisfazione del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate con abbattimento dell'8% del credito, dal 12° mese e fino al 39° mese dall'omologa, con rate variabili e con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, secondo il prospetto analiticamente indicato (quanto a numero di rate e ammontare delle stesse) in seno al piano stesso cui, per brevità, si rinvia;

Al riguardo, quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore. art. 71 CCII, subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Peraltro, l'art. 71 cit. "il giudice ... procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento". Ne segue che l'ammontare della somma indicata non può essere considerata

come vincolante e che, in ogni caso, le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate

In definitiva, va fissata l'udienza per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da Guarnera Walter, all'esito della quale, e in seguito all'apposito contraddittorio anche sugli aspetti di criticità segnalati nel presente provvedimento, sarà compiuta (anche) la più approfondita valutazione di sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura.

Misure protettive e cautelari

Ai sensi dell'art. 70 c. 4 CCII l'istante ha chiesto l'emanazione di misure protettive e cautelari, e specificamente: "1) disporre la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata pendenti (indicati nelle premesse [pignoramento del quinto dello stipendio]) che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano; 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sullo stipendio e sui beni mobili (autovettura utilizzata per lavoro) del Debitore proponente; 3) emettere tutte le misure idonee a conservare l'integrità dello stipendio e dell'autovettura utilizzata per il lavoro fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati".

L'istanza può accogliersi solo in parte.

Segnatamente, poiché il piano prevede la conservazione dell'autovettura, va accolta la domanda relativa al divieto di azioni esecutive e sulla stessa, essendo tali azioni incompatibili col piano. Analogamente deve dirsi con riguardo alla domanda di divieto di avvio di azioni esecutive sullo stipendio, in quanto il piano deve realizzarsi proprio mediante utilizzo dello stipendio, di modo che eventuali azioni esecutive sullo stesso sarebbero incompatibili col piano in questione.

Diversa conclusione, invece, s'impone con riguardo alla domanda di sospensione della procedura esecutiva già pendente sullo stipendio dell'istante.

E infatti, l'O.C.C. ha calcolato lo stipendio del ricorrente, ai fini della determinazione delle somme mensilmente disponibili per l'esecuzione del piano, detraendo l'importo del pignoramento. Evidente conseguenza di ciò è che se si sospende il pignoramento in corso le somme mensilmente disponibili all'istante sono superiori rispetto a quanto indicato dall'O.C.C. stesso e verrebbe meno, ab origine, la stessa ragionevolezza del piano proposto che si fonda, quanto alla quantificazione degli importi pagabili e ai tempi di esecuzione, proprio sulla

determinazione dello stipendio del ricorrente al netto del pignoramento dello stipendio (e delle cessioni del quinto).

Non può accogliersi, poi, la richiesta di inibire anche eventuali misure cautelari sull'autovettura e sullo stipendio poiché queste non appaiono mettere a rischio la fattibilità del piano.

Infine, va inibito il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte dell'istante se non previamente autorizzati.

P.T.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da Guarnera Walter l'udienza dell'11.7.20244 ore 11.45.

Dispone che la proposta ed il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito internet istituzionale del Tribunale di Enna e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

Assegna ai creditori termine di trenta giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine di quindici giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

Concede fino al termine del procedimento la misura del divieto di avvio di nuove azioni esecutive riguardanti l'autovettura intestata al ricorrente Renault Kadjar targata FY561LW, nonché lo stipendio percepito dal ricorrente.

Dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalla superiori misure il presente decreto.

Vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del ricorrente in assenza di apposita autorizzazione.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia destinato alla pubblicità legale su richiesta della cancelleria (pubblicazione.sentenze@giustizia.it).

Si comunichi.

Enna, 10.4.2024

Il giudice

Davide Palazzo